DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA DECISIONE 2002/187/GAI DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA DEL 28 FEBBRAIO 2002, CHE ISTITUISCE L'EUROJUST PER RAFFORZARE LA LOTTA CONTRO LE FORME GRAVI DI CRIMINALITA'

Art. 2

Nomina del membro nazionale e poteri del Ministro della giustizia

Il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust e' nominato con decreto del Ministro della giustizia tra i giudici o i magistrati del pubblico ministero, che esercitano funzioni giudiziarie, o fuori del ruolo organico della magistratura, con almeno venti anni di anzianita' di servizio. Il magistrato che esercita funzioni giudiziarie e' collocato fuori del ruolo organico della magistratura. Ai fini della nomina, il Ministro della giustizia, acquisite le valutazioni del Consiglio superiore della magistratura in ordine ad una rosa di candidati nell'ambito della quale provvedera' ad effettuare la nomina stessa, richiede al medesimo Consiglio il collocamento del magistrato designato fuori del ruolo organico della magistratura o, nel caso di magistrato gia' in posizione di fuori ruolo, comunica al Consiglio superiore della magistratura la propria designazione. Il Ministro della giustizia puo', per il tramite del Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, indirizzare al membro nazionale direttive per l'esercizio delle sue funzioni.

Versione in vigore dal 30 marzo 2005, non più in vigore dal 24 dicembre 2023 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalita'
Estremi	Legge 14 marzo 2005, n. 41
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-l-attuazione-della-decisione-2002-187-gai-del/art-2-nomina-del-membro-nazionale-e-poteri-del-ministro-della-giustizia/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it